

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **23/1988** (ECLI:IT:COST:1988:23)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10190**

Atti decisi:

N. 23

## ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis della legge 30 aprile 1976 n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, promossi con n. 5 ordinanze emesse il 6 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova, iscritte ai nn. 313, 419, 420, 421 e 433 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239, 288 e 301 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con cinque ordinanze di identico contenuto del 6 novembre 1981 (R.O. n. 313, 419, 420, 421, 433 del 1983), la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis della legge 30 aprile 1976 n. 159 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, "nella parte in cui prevede che gli atti ivi considerati scontino le normali imposte di trasferimento";

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'ordinanza dubita della idoneità degli atti, posti in essere ai sensi del citato art. 2- bis della legge n. 159 del 1976, a rivelare quella capacità contributiva che è propria degli atti di trasferimento derivanti da libera determinazione, risolvendosi - come si assume, invece, per la fattispecie dedotta - in mera ricognizione della personale titolarità del bene, rispetto a precedenti atti;

che tuttavia l'atto di cessione di cui alla norma in esame si configura, comunque, quale atto di trasferimento, soggetto come tale alle tassazioni di legge, quale che possa essere stata la natura di quanto in precedenza posto in essere;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della l. 30 aprile 1976 n. 159 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*